

Edifici, adesso i geologi potranno diventare certificatori energetici

Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio dei ministri

I geologi potranno diventare certificatori energetici degli edifici. Lo dispone il nuovo regolamento approvato lo scorso febbraio dal Consiglio dei ministri, in applicazione dell'art. 4 del decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Il regolamento prevede tra i requisiti necessari il possesso della laurea in Scienze Geologiche, o della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, oppure la laurea in Scienze Ambientali, per la quale è prevista l'ammissione all'Esame di Stato per la professione di geologo, con la conseguente possibilità di iscrizione all'ordine professionale.

Già in precedenza il Consiglio nazionale dei Geologi e il suo presidente Gian Vito Graziano, per il riconoscimento del ruolo, aveva posto l'argomento all'attenzione del ministero delle Attività Produttive chiedendo che anche i geologi avessero diritto all'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici degli edifici. Argomentando che i fondamenti professionali dei geologi si riscontrano nella formazione fisico-matematica di base, ma anche nei profili che riguardano lo studio delle caratteristiche fisico-termiche degli aspetti litologici e idrogeologici, nonché la conducibilità, la diffusività, la capacità termica.

Per conseguire l'abilitazione, in base al regolamento approvato di recente, ser-

vono quali requisiti l'iscrizione all'Ordine professionale, la frequenza a corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici di almeno 64 ore (corsi che devono essere autorizzati dal ministero dello Sviluppo economico, con i ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente).

La formazione sarà tenuta a livello nazionale da Università, enti di ricerca, ordinari, mentre a livello regionale possono essere

Insomma in un'ottica d'imparzialità di giudizio.

Il decreto sottolinea che l'attestato di certificazione energetica ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale. Lo Stato, allo stesso tempo, intende promuovere l'efficienza energetica e dare un nuovo impulso alle imprese del settore: infatti il nuovo regolamento si applicherà nelle

Regioni e nelle Province che non hanno una disciplina in materia certificazioni energetiche, mentre quelli in possesso di regole devono aggiornarle con quella nazionale. Nello specifico si tratta di criteri generali, metodologie di calcolo e i requisiti finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi tenendo conto di quanto riportato della destinazione d'uso degli edifici.

Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli


impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici. Tutto predispone dunque una possibilità di maggior lavoro per quei geologici che possano formarsi e seguire i corsi predisposti in base alle predisposizioni della normativa.

E. Z.



svolti da personale adeguatamente formato dalle Regioni e dalle Province autonome e da altri soggetti autorizzati.

I geologi dovranno garantire anche la piena indipendenza in qualità di certificatori, che dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione o ristrutturazione dell'edificio in esame (assenza di qualsiasi "coinvolgimento diretto o indiretto").



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.